

ISTRUZIONE OPERATIVA	ASL LATINA UOC RISCHIO CLINICO DIRETTORE DOTT. M. MELLACINA	VERS. 1 18/01/2024	Pag. 1 di 13
-------------------------	---	-----------------------	--------------

**PROCEDURA AZIENDALE SULLA GESTIONE DELLE  
CAMERE MORTUARIE**

DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	REVISIONE
18/01/2024	Responsabile A.r.O.p. Qualità e Sicurezza delle cure <i>Dott. R. Masiero</i>  OSS Servizio Camera mortuaria <i>Dott. M. Ialongo</i>	Direttore Sanitario ff Dea II <i>Dott. R. Marrone</i>  Direttore Sanitario ff Dea I <i>Dott. G. Ciarlo</i>	Direttore UOC Rischio Clinico <i>Dr. M. Mellacina</i>  Direttore Dipartimento Staff <i>Dott.ssa A. Lombardi</i>	1 Anno

VALENZA DOCUMENTALE	Aziendale	Presidio/Distretto	Dipartimento	Unità Operativa
	X			
Livello di diffusione	Intranet	Lista di presa visione/distribuzione		Riunioni
	X			X

**Le Direzioni Mediche di presidio sono referenti della implementazione della procedura.**

## **Sommario**

<b>1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. TRASFERIMENTO DEL DEFUNTO ALLA CAMERA MORTUARIA .....</b>	<b>4</b>
<b>3. AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI .....</b>	<b>4</b>
<b>4. CAMERE MORTUARIE.....</b>	<b>5</b>
<b>5. ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO .....</b>	<b>6</b>
<b>6. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLE CAMERE MORTUARIE.....</b>	<b>6</b>
<b>7. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI.....</b>	<b>7</b>
<b>8. TRASFERIMENTO PRESSO LE CAMERE MORTUARIE DI SALMA OCADAVERE PROVENIENTE DA STRUTTURA ESTERNA .....</b>	<b>9</b>
<b>9. REGISTRO DI CAMERA MORTUARIA .....</b>	<b>10</b>
<b>10. OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....</b>	<b>10</b>
<b>11. NORMA FINALE .....</b>	<b>11</b>

## **1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento definisce le procedure che devono essere osservate nelle Camere Mortuarie dell'Azienda ASL di Latina dal personale dipendente e non dipendente, nonché dagli operatori delle Agenzie di Onoranze Funebri.

Le Camere Mortuarie delle strutture Ospedaliere della Azienda Sanitaria di Latina sono il luogo dove sostano le salme/cadaveri dei soggetti deceduti nelle strutture stesse.

## **2. TRASFERIMENTO DEL DEFUNTO ALLA CAMERA MORTUARIA**

Al momento del decesso di un paziente all'interno di una struttura sanitaria ospedaliera, il personale Medico dell'Unità Operativa in cui è avvenuto il decesso ne dà notizia ai familiari.

La certificazione relativa al defunto deve essere predisposta dal medico presente nell'Unità Operativa al momento del decesso prima del trasporto della salma presso le Camere Mortuarie (fare riferimento alle procedure in essere adottate dalle singole Direzioni Mediche).

Il personale dell'Unità Operativa in cui è avvenuto il decesso provvede ad apporre un braccialetto identificativo alla salma ed attiva il personale dedicato al trasferimento della stessa nei locali della Camera Mortuaria. Il compito degli operatori addetti al trasporto si esaurisce nel momento in cui la stessa viene accolta presso la Camera Mortuaria.

## **3. AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI**

L'individuazione dell'impresa di onoranze funebri è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto che sono liberi di scegliere qualunque Agenzia di Onoranze Funebri anche al di fuori del territorio provinciale.

I familiari del defunto contattano direttamente l'Agenzia di Onoranze Funebri prescelta, compilano l'apposito modulo di delega (in allegato) e lo consegnano, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, alla Segreteria della Direzione dell'Ospedale e/o al personale della Camera Mortuaria ove espressamente individuato dalla Direzione Medica competente, che successivamente rilascia all'Agenzia incaricata l'autorizzazione per espletare le formalità richieste e per accedere ai locali, in conformità al presente regolamento.

#### **4. CAMERE MORTUARIE**

Le camere mortuarie sono sotto la responsabilità della Direzione Medica della Struttura ove ubicate e ad essa si deve fare riferimento per qualsiasi aspetto organizzativo o di gestione delle attività.

Per i pazienti deceduti all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere, vengono messi gratuitamente a disposizione dei familiari del defunto i locali delle camere mortuarie.

Su richiesta dei familiari, potranno essere forniti da parte dell'Agenzia Funebre incaricata i seguenti accessori e addobbi, conformi alle vigenti norme di sicurezza (ove non già forniti dalla struttura) :

- candelabri a batteria;
- eventuali immagini religiose e/o fondale, con eventuali steli di supporto;
- tavolino per ricordini e registro firme;
- piante e fiori in numero da garantire la corretta e sicura gestione degli spazi (una sola composizione floreale ai piedi del feretro).

I suddetti arredi non devono essere di ingombro alle vie di uscita e al normale flusso dei visitatori. Tutti gli accessori e/o addobbi forniti dalle Agenzie di Onoranze Funebri sono sotto la responsabilità diretta dell'Agenzia che pertanto deve provvedere alla loro collocazione e rimozione dalla sala. Al momento dell'uscita del feretro dai locali della camera Mortuaria l'Agenzia Funebre provvede immediatamente a liberare la sala.

Compatibilmente con le esigenze della Struttura, l'impegno massimo dell'Azienda è volto a garantire la maggiore fruizione possibile dei locali da parte dei familiari, a tal proposito per permettere a tutti i familiari le doglianze ai propri Cari estinti, (salvo casi particolari legati alle condizioni della Salma tali da richiedere l'allestimento anticipato della camera ardente), l'esposizione del defunto sarà permessa nelle ore immediatamente antecedenti il funerale, in modo da permettere il commiato e le celebrazioni. A tal proposito nelle procedure operative di ogni singola struttura sono indicati gli orari e le specifiche modalità organizzative che potranno essere oggetto di aggiornamenti e modifiche a cura di ciascuna Direzione di Ospedale/Struttura sanitaria, dandone notizia all'utenza attraverso i canali informativi in uso.

## **5. ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO**

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili attraverso i cartelli esposti presso i locali delle camere mortuarie delle singole strutture e disponibili presso gli uffici informativi e il sito aziendale.

I trasporti delle salme presso o da altre sedi possono avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura delle Camere Mortuarie, compatibilmente con la disponibilità dei locali, con la tempistica necessaria alla predisposizione dell'idonea documentazione e con quanto previsto al successivo art. 9.

L'apertura, la chiusura e la custodia dei locali negli orari previsti sono assicurate da personale addetto alle Camere Mortuarie.

Nelle procedure operative di ogni singola struttura sono indicati gli orari e le specifiche modalità organizzative che potranno essere oggetto di aggiornamenti e modifiche a cura di ciascuna Direzione di Ospedale/Struttura sanitaria.

## **6. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLE CAMERE MORTUARIE**

È vietato a tutto il personale dell'ASL suggerire nominativi e indirizzi di Agenzie di Onoranze Funebri e/o di procurare servizi alle stesse e di fornire agli incaricati delle Agenzie di Onoranze Funebri qualsiasi informazione su eventuali decessi di pazienti. Lo stesso divieto vale per i dipendenti di Ditte che svolgono attività in nome e per conto dell'ASL (ad esempio addetti alle pulizie, ai trasporti, alla manutenzione, etc...). La divulgazione di tali informazioni comporta sanzioni disciplinari e contrattuali, oltre alle responsabilità previste dalla legge.

Nessun compenso è dovuto agli operatori che a qualsiasi titolo (anche dipendenti delle Ditte di Servizi incaricate per le pulizie, la manutenzione, ecc.) intervengono nei locali adibiti al Servizio Mortuario. Ad essi è fatto divieto di accettare ricompense di alcun genere.

Pertanto, così come previsto dal Codice di Comportamento aziendale, gli operatori rispettano l'obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso e non accettano né richiedono omaggi, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti.

Il personale coinvolto nelle attività correlate alla gestione della salma/cadavere o alla tenuta dei locali dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro nello svolgimento di attività a contatto con il cadavere, il materiale biologico o contaminato, le sostanze tossiche o irritanti, ecc..

Il personale dipendente della Struttura Sanitaria deve limitarsi a svolgere le funzioni di competenza (trasporto della salma e posizionamento della stessa nei locali adibiti o nelle celle frigorifere) che non comprendono la vestizione, la composizione nel cofano funebre e la tanatocosmesi della salma/cadavere, da effettuarsi a cura delle Agenzie di Onoranze Funebri.

## **7. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI**

Le Agenzie di Onoranza Funebri sono tenute all'osservanza delle regole deontologiche della categoria e della ASL presso cui stanno operando. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e aggiornato sulla materia in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

È fatto divieto al personale delle Agenzie di Onoranze Funebri di chiedere informazioni al personale operante presso la Struttura Sanitaria su eventuali decessi di pazienti e di effettuare trattative con i familiari del deceduto all'interno dei reparti.

Le Agenzie di Onoranze Funebri non possono chiedere al personale di cui sopra di svolgere al proprio posto le incombenze di cui hanno la responsabilità (vedi art. precedente) e tanto meno corrispondere ad essi compensi sotto qualsiasi forma o titolo.

È fatto divieto al personale delle Agenzie di Onoranze Funebri di pubblicizzare anche indirettamente in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo la propria attività all'interno delle strutture aziendali (inclusi parcheggi e aree cortilive)<sup>1</sup>. Sono consentite le personalizzazioni

---

<sup>1</sup> “E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali (art. 13 LR. ER 19/2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”)”.

solo sui materiali di onoranza (drappi, registri per le firme ecc), limitatamente al periodo di esposizione del defunto.

Si ricorda che l'accesso alle Camere Mortuarie da parte degli addetti delle Agenzie di Onoranze Funebri è possibile solo previa esibizione agli operatori addetti della delega firmata dai familiari.

Il personale dell'Agenzia deve rendersi sempre identificabile, può accedere alle Camere Mortuarie solo nelle fasce orarie di apertura del servizio e si trattiene soltanto per:

- operazioni di composizione e vestizione del defunto;
- consegna del materiale per le esequie (cassa, addobbi, fiori, foto, ecc.), da effettuarsi in un unico momento e per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni;
- organizzazione della partenza del feretro, limitata a un'ora prima della partenza (o meno) su specifiche esigenze locali.

Il personale delle Agenzie di Onoranze Funebri deve provvedere, al termine delle operazioni di vestizione e composizione del defunto, al riordino dei locali, alla sanificazione e disinfezione del tavolo per la vestizione mediante le procedure definite dalle singole strutture.

La raccolta dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle regole della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti speciali. Il posizionamento e la manipolazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti speciali sanitari (assimilabili agli urbani e non) è a carico della Struttura Sanitaria ed i contenitori devono permanere presso di essa.

Il personale delle Agenzie di Onoranze Funebri è tenuto all'attuazione scrupolosa di tutte le norme igieniche e all'utilizzo dei dispositivi di protezione previsti che l'Agenzia stessa deve fornire.

L'organizzazione delle partenze dei mezzi di trasporto verso il luogo di celebrazione delle esequie è affidata alla collaborazione tra le varie Agenzie, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni nelle partenze.

La sosta di mezzi di trasporto con i contrassegni dell'agenzia (al massimo due mezzi per Agenzia) è consentita negli spazi adiacenti alla Camera Mortuaria per il tempo strettamente necessario alle operazioni di:

- carico-scarico dei materiali utili per addobbare la sala esposizione feretri;
- carico della salma sull'auto funebre per il trasporto verso il luogo delle esequie.



Il personale delle Agenzie Funebri non autorizzato potrà essere allontanato in qualsiasi momento dalla Direzione della struttura.

Nel caso in cui il decesso sia dovuto a malattia infettiva e diffusiva dovranno essere adottate le indicazioni di cui alla LR 19/04 (art. 9), anche a tutela della salute pubblica.

## **8. TRASFERIMENTO PRESSO LE CAMERE MORTUARIE DI SALMA O CADAVERE PROVENIENTE DA STRUTTURA ESTERNA**

Nel rispetto della normativa di riferimento (LR n.19/2004 e DPR 285/1990) e in esito ad eventuali specifiche intese con i Comuni del territorio, le Camere Mortuarie degli Ospedali della ASL accolgono le salme delle persone decedute nell'Ospedale. In caso di trasferimento di salma o cadavere proveniente da luogo esterno all'Ospedale (abitazione, altra Struttura, ecc.) presso le Camere Mortuarie, l'Agenzia di Onoranze Funebri incaricata deve richiedere, ai sensi delle intese con i Comuni di cui sopra, l'autorizzazione alla Direzione Medica per l'accoglimento della salma/cadavere presso l'Ospedale piuttosto che l'avvio ad altra sede per il commiato .

DPR. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.

L'autorizzazione viene concessa dopo verifica della disponibilità presso le Camere Mortuarie. Di tale autorizzazione viene data comunicazione al personale addetto al Servizio di Camere Mortuarie.

Il trasporto di salma/cadavere proveniente da struttura esterna all'Ospedale deve avvenire solo negli orari di apertura delle Camere Mortuarie.

“Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'art. 14” (art. 10, comma LR. ER 19/2004).

## **9. REGISTRO DI CAMERA MORTUARIA**

Per tutte le salme accolte presso le Camere Mortuarie delle strutture sanitarie Aziendali è prevista la compilazione di uno specifico registro a cura del personale dipendente assegnato alla Camera Mortuaria contenente le seguenti informazioni:

- nome e cognome del defunto;
- luogo di nascita;
- residenza;
- data di nascita , data e ora del decesso;
- provenienza (unità di degenza ospedaliera, abitazione, altra struttura, altro ospedale, ecc.);
- denominazione dell' Agenzia che effettua il trasporto e sede di attività;
- dati anagrafici del familiare che ha commissionato il servizio funebre.

## **10. OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le Agenzie di Onoranze Funebri autorizzate ad accedere alle Camere Mortuarie si impegnano a rispettare il presente Regolamento in ogni suo punto e quanto disposto dalla DGR 172/2022.

I parenti dei defunti sono consapevoli che il personale ASL non deve ricevere compensi, regali o altre utilità per l'espletamento delle proprie mansioni; qualora fossero testimoni di comportamenti scorretti, si impegnano a segnalarli alla Direzione Medica della struttura.

La Direzione Medica della struttura si riserva di effettuare i dovuti controlli circa il rispetto del presente Regolamento e, ove ne ricorrano gli estremi, di segnalare all'Autorità competente (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Comune, ecc.) eventuali inosservanze.

Ogni eventuale segnalazione può essere indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Aziendale, che garantisce la riservatezza del segnalante, direttamente o attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica:

pec: [amministrazione@pec.ausl.latina.it](mailto:amministrazione@pec.ausl.latina.it);

mail: [anticorruzione@ausl.latina.it](mailto:anticorruzione@ausl.latina.it)

## **11. NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di legge e regolamenti vigenti, in particolare quelle in materia di Camere e Servizi Mortuari, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione e contrasto della corruzione, di protezione dei dati personali ed ai Codici di Comportamento.

Il presente regolamento, i documenti, le procedure e la modulistica relativi all'applicazione del regolamento sono pubblicati sulla pagina web aziendale <https://www.ausl.latina.it/dati-aperti/rischio-clinico>

---